Venerdi' 30/10/2020

Accertamento nei confronti di soci di società a ristretta base sociale

A cura di: Avv. Paolo Alliata

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23825 del 28.10.2020 esclude l'esistenza dilitisconsorzio necessario fra soci e società di capitali, anche se a ristretta base azionaria.

La Corte ha ritenuto che nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la società (cfr. Cass. VI - 5, Ordinanza n. 20507 del 29/08/2017, Rv. 645046 - 01), sicché non vi era un dovere di riunione dei ricorsi che sarebbe stato violato dal giudice di appello.

Le doglianze dell'Ufficio sono invece state considerate ammissibili e fondate, in ossequio all'orientamento ormai consolidato, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018).

Viene però legittimo chiedersi come possa il socio dimostrarel'accantonamento di proventi "occultati" al fisco da parte della società oppure il loro reinvestimento, sempre da parte della società.

Spostare sul socio tale onere probatorio, che diventa diabolico e che riguarda l'attività della società, anziché chiedere la prova dell'appropriazione al fisco, non pare conforme a criteri di equità.

Per il testo integrale clicca qui.